

Comune di Siamanna

**Regolamento per la concessione dei terreni comunali**

COMUNE DI SIAMANNA



**COMUNE DI SIAMANNA - PROVINCIA DI ORISTANO**

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI TERRENI COMUNALI**

**IL SINDACO**

**Dott. Claudio Laconi**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott.ssa Maria Teresa Sanna**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 24 del 07.05.1993**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 56 del 27.09.1993**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 22 del 25.03.1997**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 28 del 27.05.1998**

## Indice

ART. 1	Pag.	3
ART. 2	»	3
ART. 3	»	3
ART. 4	»	3
ART. 5	»	3
ART. 6	»	3
ART. 7	»	3
ART. 8	»	4
ART. 9	»	4
ART. 10	»	4
ART. 11	»	4
ART. 12	»	4
ART. 13	»	4
ART. 14	»	4
ART. 15	»	4
ART. 16	»	5
ART. 17	»	5
ART. 18	»	5
ART. 19	»	5
ART. 20	»	5
ART. 21	»	6
ART. 22	»	6
ART. 23	»	6
ART. 24	»	6
ART. 25	»	6
ART. 26	»	6

**Regolamento per la concessione dei terreni comunali**

**ART. 1**

Il presente regolamento disciplina le concessioni dei terreni comunali per colture agrarie e uso pascolo e silvocolturali compatibilmente con le norme regionali e statali vigenti.

**ART. 2**

Per poter godere di concessioni di terreni comunali occorre:

- a) essere residente e domiciliato nel Comune;
- b) essere maggiorenne;
- c) essere coltivatore diretto, bracciante, imprenditore agricolo a titolo principale e che il reddito prevalente provenga da attività agricola ai sensi della legge 9.5.1975, n. 153 art. 12, comma 1°;
- d) non possedere terreni seminativi propri con una superficie superiore a Ha 5 (solo per le concessioni ad uso coltura agraria).

**ART. 3**

Per i cittadini che non rivestono la qualifica di cui alla lettera c) dell'art. 2 del presente Regolamento, le richieste di concessione di terreni comunali verranno soddisfatte in base alle disponibilità di terre dopo aver evaso le domande dei cittadini in possesso dei requisiti indicati dalla suddetta lettera c).

**ART. 4**

Hanno la precedenza nell'ordine dell'assegnazione dei terreni comunali:

- a) le Cooperative agricole preferibilmente giovanili a norma della Legge numero 285 del 1.6.1977 e della Legge Regionale n. 50;
- b) le Società semplici che non sono state soggette ai vincoli previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 2 presente Regolamento;
- c) i cittadini che hanno rispettato le clausole che hanno disciplinato le precedenti concessioni di terreni comunali e che non sono in contrasto con le altre clausole del presente Regolamento.

**ART. 5**

Il richiedente singolo potrà avere in concessione in prima assegnazione fino ad un massimo di Ha 3 di terreno comunale.

Una volta ultimata la prima assegnazione fra tutti i richiedenti, il terreno che rimarrà disponibile verrà, da parte dell'Amministrazione, suddiviso e assegnato nelle quantità indispensabili richieste e avallate dalla Giunta.

Per quanto riguarda le Cooperative e le Società semplici si estende il criterio di cui al 2° comma del presente articolo in rapporto al numero dei soci.

**ART. 6**

La quantità e la priorità dell'assegnazione dei terreni avverrà in base:

- a) alle reali necessità di terreno disponibile da coltivare, tenendo conto della estensione terriera posseduta a qualsiasi titolo dal richiedente o da proprio nucleo familiare;
- b) dal numero dei familiari in età di lavoro dediti all'agricoltura e di quelli a carico;
- c) dalla situazione economica complessiva del nucleo familiare

**ART. 7**

I terreni dati in concessione in forza del presente Regolamento sono destinati esclusivamente ad attività agricole ed al pascolo. In caso di diversa destinazione il concessionario deve chiedere

**Regolamento per la concessione dei terreni comunali**

l'autorizzazione alla Giunta Comunale che valuterà caso per caso in merito alla richiesta.

**ART. 8**

Il canone annuo viene fissato annualmente dalla Giunta Comunale. Nel caso intervenga una calamità naturale dichiarata da parte delle autorità competenti, il canone così stabilito dalla G.C. può essere ridotto nella misura del 50%.

**ART. 9**

L'affittuario non potrà subaffittare. I trasgressori verranno puniti come appresso:

- a) con la perdita del diritto di affittuario;
- b) con il pagamento per il subaffittuario del corrispondente canone d'affitto relativo al periodo di godimento del terreno, senza però riconoscerlo affittuario del terreno stesso.

**ART. 10**

Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone anche quando il terreno viene lasciato a riposo.

**ART. 11**

Il canone dovrà essere versato entro il 30 novembre di ogni anno mediante versamento su C/C postale intestato alla Tesoreria Comunale.

**ART. 12**

Le concessioni si intendono regolate nella durata prevista dall'art. 4 e delle altre disposizioni previste dalla legge n. 203 del 03.05.1982, e dalla L.R. N. 12/94.

Il periodo minimo di durata si intende di anni 15 (quindici) per l'affitto dei beni patrimoniali non soggetti ad uso civico e di anni 1 (uno) pari alla durata dell'annata agraria, per i terreni gravati di uso civico salvo i casi previsti dal successivo articolo 16.

**ART. 13**

Il concessionario deve lasciare liberi i terreni nel caso il Comune dovesse intervenire con programmi propri di trasformazione fondiaria o agraria o di qualsiasi natura. In tal caso il concessionario potrà continuare a fruire della concessione compatibilmente con la realizzazione e la conduzione dell'intervento comunale. Tale compatibilità sarà valutata insindacabilmente dalla Giunta Comunale.

Il Comune informerà l'interessato in tempo utile e sarà in ogni caso fatto salvo il regolare completamento dell'annata agraria.

**ART. 14**

Non ha diritto all'assegnazione di terreni comunali il richiedente già in possesso di altro terreno di proprietà di questo Comune di estensione non inferiore a quella stabilita dall'art. 5 del presente regolamento. Il richiedente che dimostri il possesso di una quota inferiore ha diritto, in base alla disponibilità di terreni comunali, alla integrazione sino al raggiungimento della superficie stabilita dall'art. 5.

**ART. 15**

Per ottenere in concessione terreni comunali, i cittadini devono presentare domanda in carta semplice diretta al Sindaco entro il 30 agosto di ogni anno.

La Giunta Comunale, sentito il Comitato Comunale per l'Agricoltura, assegna i terreni entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno.

**Regolamento per la concessione dei terreni comunali**

**ART. 16**

I terreni soggetti ad uso civico possono essere destinati ad utilizzazione diversa da quella cui sono assoggettati, quando ciò comporti un reale beneficio per le generalità dei cittadini titolari del diritto di uso civico.

Gli atti di disposizione degli immobili soggetti ad uso civico (mutamenti di destinazione, concessioni in affitto, alienazioni, permuta) devono essere adottati previa delibera del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, che stabilisce la durata delle concessioni, e autorizzati, a pena di nullità, con decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

**Art. 17**

Il Comune, con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può stabilire che l'esercizio del diritto d'uso civico sia riservato a talune categorie di soggetti titolari del diritto stesso, con apposite concessioni che devono essere autorizzate dall'Assessorato Regionale competente in materia di usi civici.

La riserva d'uso non può avere durata superiore ai dieci anni. Il Consiglio Comunale, con delibera, deve stabilire la durata della riserva e le compensazioni per il mancato esercizio del diritto d'uso, le forme di garanzie, di vigilanza e di controllo, che saranno previste nell'atto di concessione.

**ART. 18**

Il Comune, tramite gli uffici preposti al controllo sul territorio, vigila sull'osservanza, da parte dei cittadini e dei concessionari, dell'esercizio di uso civico, delle prescrizioni dei Regolamenti Comunali e delle clausole contenute nei provvedimenti di concessione e provvede ad irrogare le sanzioni amministrative previste nel successivo art. 19.

**ART. 19**

Sono puniti con le sanzioni Amministrative previste dall'art. 14 della L.R. n. 12/94, da un minimo di £. 200.000 (duecentomila) ad un massimo di £. 600.000 (seicentomila), salvo le sanzioni penali e le sanzioni amministrative derivanti da altre norme e il risarcimento del danno, i concessionari che:

- a) danneggino la viabilità rurale;
- b) estirpino la macchia;
- c) arino i terreni comunali riservati a pascolo;
- d) inquinino, intasino o modificchino il letto naturale di corsi di acqua;
- e) inquinino i pozzi;
- f) sconfinino in altri terreni comunali o immettano, anche per omessa custodia, bestiame in terreni comunali coltivati;
- g) rimuovano i cippi di confini;
- h) danneggino colposamente, con fuoco o con erbicidi, terreni comunali;
- i) contravvengano alle clausole previste nell'atto di concessione.

Sono puniti con la sanzione amministrativa di £. 600.000 (seicentomila), salvo le sanzioni penali e il risarcimento del danno, coloro che, senza autorizzazione o concessione, coltivano o comunque utilizzano terreni comunali.

L'entità della sanzione è fissata dal Sindaco di volta in volta in relazione alla gravità della violazione commessa.

**ART. 20**

Decadono dalla concessione coloro che:

- a) abbiano ottenuto la concessione sulla base di false dichiarazioni;

**Regolamento per la concessione dei terreni comunali**

- b) subconcedono i terreni;
- c) siano morosi nei confronti del Comune;
- d) siano recidivi in violazione del precedente art. 19 anche in diversa natura.

ART. 21

Il bestiame introdotto nei terreni comunali deve essere intestato agli assegnatari.

L'introduzione di altro bestiame deve essere autorizzato dal Comune.

ART. 22

In caso di morte del concessionario o indisponibilità di forza maggiore di coltivare il fondo, la concessione sarà trasmessa al coniuge e ai figli coltivatori, anche se minorenni, e fino alla età maggiore di essi i terreni verranno lasciati in uso al tutore.

ART. 23

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale in materia di fondi rustici e di contratti agrari e usi civici.

ART. 24

Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale in materia, gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni comunali con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'art. 46 del R.D. 26/02/1928 n. 3323 saranno previsti nel Bilancio di previsione annuale e pluriennale relativi all'anno in cui le spese dovranno essere sostenute.

ART. 25

Agli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni comunali si fa fronte prioritariamente con le entrate derivanti dalla concessione e dall'utilizzo dei terreni comunali e dalle sanzioni previste dall'art. 19 del presente regolamento.

ART. 26

Il presente Regolamento per la concessione di terreni comunali per uso coltura agraria e pascolo, è composto da 26 articoli ed entra in vigore dopo le prescritte autorizzazioni regionali.